9

REGOLE,
E COSTITUZIONI

Per il buon Governo del Conservatorio

DI S. MARGARITA
DI CORTONA

PER LE CONVERTITE DELLA CITTA' DI FOLIGNO

Ordinate, e prescritte da Monsig. Illmo, e Revmo

MARIO MAFFEI

Vescovo vigilantissimo di detta Città, Prelato domestico della Santità di Nostro Signore, ed al Soglio Pontificio Vescovo assistente.

IN FOLIGNO MDCCLI.

Nella nuova Stamperia di Francesco Fosi.

CAPITOLO II.

Del Confessionario.

1.° QUanto sopra si è detto del Confessionario, tanto si deve intendere, quando il Confessore ascolta le Confessioni in luogo separato, e non nel Confessionario, come sarebbe a dire in Sagrestia, in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

2.° Che il Confessionario sia collocato in luogo pubblico, e visibile, dove ogni persona possa liberamente entrare, e uscire, e dove ogni persona possa vedere, e sentire il Confessore, e il Penitente, acciocchè non possa nascere alcun sospetto, o pericolo di peccare.

3.° Che il luogo di mezzo, cioè il sedile del Confessore, non sia più alto, o più basso de' luoghi laterali, dove stanno i Penitenti, ma sia tutto di un piano.

4.° Che le grate, o finestrelle del Confessionario non siano più larghe di due palmi, acciocchè il Penitente non possa vedere il Confessore, e il Confessore il Penitente.

5.° Che le grate, o finestrelle siano coperte di un velo nero, o di altra cosa simile, acciocchè non possa vedersi il Confessore, e il Penitente.

6.° Che il Confessionario non abbia porte, o serrature, acciocchè non possa chiudersi.

7.° Che il Confessore non tenga la stola al collo, quando ascolta le Confessioni, ma la tenga in mano, o sopra la spalla, acciocchè non possa vedersi.

8.° Che il Confessore non ascolti le Confessioni delle Donne, se non in Chiesa, o in altro luogo pubblico, e non in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

9.° Che il Confessore non ascolti le Confessioni delle Donne, se non in Chiesa, o in altro luogo pubblico, e non in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

10.° Che il Confessore non ascolti le Confessioni delle Donne, se non in Chiesa, o in altro luogo pubblico, e non in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

11.° Che il Confessore non ascolti le Confessioni delle Donne, se non in Chiesa, o in altro luogo pubblico, e non in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

12.° Che il Confessore non ascolti le Confessioni delle Donne, se non in Chiesa, o in altro luogo pubblico, e non in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

13.° Che il Confessore non ascolti le Confessioni delle Donne, se non in Chiesa, o in altro luogo pubblico, e non in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

14.° Che il Confessore non ascolti le Confessioni delle Donne, se non in Chiesa, o in altro luogo pubblico, e non in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

15.° Che il Confessore non ascolti le Confessioni delle Donne, se non in Chiesa, o in altro luogo pubblico, e non in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

16.° Che il Confessore non ascolti le Confessioni delle Donne, se non in Chiesa, o in altro luogo pubblico, e non in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

17.° Che il Confessore non ascolti le Confessioni delle Donne, se non in Chiesa, o in altro luogo pubblico, e non in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

18.° Che il Confessore non ascolti le Confessioni delle Donne, se non in Chiesa, o in altro luogo pubblico, e non in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

19.° Che il Confessore non ascolti le Confessioni delle Donne, se non in Chiesa, o in altro luogo pubblico, e non in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

20.° Che il Confessore non ascolti le Confessioni delle Donne, se non in Chiesa, o in altro luogo pubblico, e non in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

21.° Che il Confessore non ascolti le Confessioni delle Donne, se non in Chiesa, o in altro luogo pubblico, e non in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

22.° Che il Confessore non ascolti le Confessioni delle Donne, se non in Chiesa, o in altro luogo pubblico, e non in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

23.° Che il Confessore non ascolti le Confessioni delle Donne, se non in Chiesa, o in altro luogo pubblico, e non in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

24.° Che il Confessore non ascolti le Confessioni delle Donne, se non in Chiesa, o in altro luogo pubblico, e non in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

25.° Che il Confessore non ascolti le Confessioni delle Donne, se non in Chiesa, o in altro luogo pubblico, e non in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

26.° Che il Confessore non ascolti le Confessioni delle Donne, se non in Chiesa, o in altro luogo pubblico, e non in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

27.° Che il Confessore non ascolti le Confessioni delle Donne, se non in Chiesa, o in altro luogo pubblico, e non in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

28.° Che il Confessore non ascolti le Confessioni delle Donne, se non in Chiesa, o in altro luogo pubblico, e non in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

29.° Che il Confessore non ascolti le Confessioni delle Donne, se non in Chiesa, o in altro luogo pubblico, e non in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

30.° Che il Confessore non ascolti le Confessioni delle Donne, se non in Chiesa, o in altro luogo pubblico, e non in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

31.° Che il Confessore non ascolti le Confessioni delle Donne, se non in Chiesa, o in altro luogo pubblico, e non in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

32.° Che il Confessore non ascolti le Confessioni delle Donne, se non in Chiesa, o in altro luogo pubblico, e non in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

33.° Che il Confessore non ascolti le Confessioni delle Donne, se non in Chiesa, o in altro luogo pubblico, e non in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

34.° Che il Confessore non ascolti le Confessioni delle Donne, se non in Chiesa, o in altro luogo pubblico, e non in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

35.° Che il Confessore non ascolti le Confessioni delle Donne, se non in Chiesa, o in altro luogo pubblico, e non in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

36.° Che il Confessore non ascolti le Confessioni delle Donne, se non in Chiesa, o in altro luogo pubblico, e non in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

37.° Che il Confessore non ascolti le Confessioni delle Donne, se non in Chiesa, o in altro luogo pubblico, e non in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

38.° Che il Confessore non ascolti le Confessioni delle Donne, se non in Chiesa, o in altro luogo pubblico, e non in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

39.° Che il Confessore non ascolti le Confessioni delle Donne, se non in Chiesa, o in altro luogo pubblico, e non in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

40.° Che il Confessore non ascolti le Confessioni delle Donne, se non in Chiesa, o in altro luogo pubblico, e non in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

41.° Che il Confessore non ascolti le Confessioni delle Donne, se non in Chiesa, o in altro luogo pubblico, e non in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

42.° Che il Confessore non ascolti le Confessioni delle Donne, se non in Chiesa, o in altro luogo pubblico, e non in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

43.° Che il Confessore non ascolti le Confessioni delle Donne, se non in Chiesa, o in altro luogo pubblico, e non in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

44.° Che il Confessore non ascolti le Confessioni delle Donne, se non in Chiesa, o in altro luogo pubblico, e non in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

45.° Che il Confessore non ascolti le Confessioni delle Donne, se non in Chiesa, o in altro luogo pubblico, e non in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

46.° Che il Confessore non ascolti le Confessioni delle Donne, se non in Chiesa, o in altro luogo pubblico, e non in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

47.° Che il Confessore non ascolti le Confessioni delle Donne, se non in Chiesa, o in altro luogo pubblico, e non in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

48.° Che il Confessore non ascolti le Confessioni delle Donne, se non in Chiesa, o in altro luogo pubblico, e non in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

49.° Che il Confessore non ascolti le Confessioni delle Donne, se non in Chiesa, o in altro luogo pubblico, e non in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

50.° Che il Confessore non ascolti le Confessioni delle Donne, se non in Chiesa, o in altro luogo pubblico, e non in Camera, o altrove, dove non vi sia Confessionario, o pure vi sia, ma non possa per qualche ragione adoperarsi.

REGOLE COMMUNI

CAP. I.

1. QUelle, che doveranno eſſer ammeſſe in queſto Conſervatorio, ſi perſuadano, che il loro fine deve eſſere di fare ſeria, e vera penitenza de' loro peccati, e di ritirarſi da tutte le vanità, e pericoli di Mondo, e però diano prima chiari ſegni di venire ſpontaneamente per fare una tal penitenza, e non per timore del meritato caſtigo, nè per altro umano motivo.

2. Che ſieno native della Città, o Dioceſi di Foligno, non dovendoſi ricevere foraſtiere, ſe non in caſo, che aveſſero una competente dote, o veniſſero da' Parenti, o da altri qui alimentate; o vi foſſero altri urgenti motivi, e queſti da eſaminarſi, e da approvarſi da Monſignor Veſcovo; Come altresì non ſi poſſa ricevere, nè licenziare neſſuna ſenza eſpreſſa licenza di detto Monſignor Veſcovo.

3. Che ſia ſana di mente, come di corpo, cioè, che non ſia ſtorpia, non abbia ſcroſole, o tigna, nè altra diformità, nè ſia ſorda, o muta, nè ſia incinta; e ſubito poi entrata ſe le debba fare l' inventario di tutta la robba, che ſeco porta, acciò in caſo, che una volta uſciſſe da detto Conſervatorio, le ſe debba reſtituire tutto quel tanto, che allora ſi ritrovarà, ma non poſſa pretendere coſa alcuna di ſuo uſo fatta, o acquiſtata anche da lei nella ſua dimora nel Conſervatorio.

CAP. II.

1. LA mattina doppo ſett' ore di ripoſo, dato il ſegno della levata, ſi levaranno tutte, eccettuate l' Inferme, oſſervando eſatto ſilenzio, e nel tempo, che ſi andaranno veſtendo, alzando la mente a Dio, ogn'

una dirà ſotto voce più col cuore, che con la lingua le ſeguenti Orazioni = *Vi adoro mio Dio, vi amo di vero cuore, vi ringrazio di avermi creata, fatta Criſtiana, e conſervata in queſta notte. Mi pento di avervi oltraggiato con tanti peccati, e datemi grazia, che non vi offenda mai più in avvenire, che ve lo prometto di cuore, mai più peccare, mai più peccare mio Dio.* Poi data mezz' ora per veſtirſi, raſſettato il proprio letto, ogn' una in ſilenzio vada all' Orazione Commune, quale deve durare tra vocale, e mentale mezz' ora, e anche più, ſe lo giudicarà bene la Superiora.

2. Se qualcuna ſenza legitima cauſa, e queſta da eſaminarſi, e da approvarſi dalla Superiora, mancaſſe all' Orazioni comuni, o andaſſe già incominciate, o in queſte non uſaſſe quella decente compoſtezza, e ſilenzio, prima di uſcire dall' Orazione colla fronte per terra ne domandi in pubblico la colpa alla Superiora, o a chi eſſa averà laſciata in ſuo luogo, che ſe ſi trovaſſe poi in queſto mancante, riceverà la penitenza ad arbitrio della Superiora.

3. Terminata la prima Orazione della mattina per un quarto d' ora dopo ſi oſſervi il ſilenzio, riflettendo alla Meditazione fatta.

4. Il detto ſilenzio ſi oſſervi in Tavola, in Chieſa, nell' andare, e uſcire di Chieſa, nell' andare, e uſcire da tutte l' altre Orazioni, che tra giorno ſi fanno ſecondo l' ordine della Tabella, in tutte le Lezzioni ſpirituali, nell' andare a letto, e la ſera innanzi alla Santiſſima Communione, ed avendo neceſſità di parlare, ſi faccia con poche parole, e voce baſſa; E chi in queſto qualche volta mancaſſe, ne domandi la colpa, come ſopra.

5. Il lavoro ſi farà di quella ſorte, che le verrà aſſegnato dalla Superiora, ſenza che neſſuna replichi, o ſi lagni della qualità, e queſto ſi faccia con ogni attenzione, e ſpeditamente in quel luogo deſtinato dalla Superiora, dove tutte ſtiano inſieme, e neſſuna parta da detto luogo ſenza licenza della Superiora, e in ſua mancanza di chi eſſa averà laſciato in ſua vece, qual licenza mai ſi accordi a due nel medeſimo tempo, ſe non in caſo di grave neceſſità.

6. Tanto

6. Tanto nel luogo del lavoro, che in ogn' altro tempo non si faccino discorsi segreti, ma si parli a voce d' esser intese dall' altre; nè si faccino discorsi di Mondo, nè di cose impertinenti, come di cose a loro, o ad altre accadute nel secolo.

7. Nessuna ardirà burlare con parole, o fatti offensivi, o burlando percuotere, ancorchè per scherzo, nè mai si scherzi colle mani.

8. Non si faccino liti, nè si dichino parole ingiuriose, o sopranomi, nè si faccino le beffe l' une coll' altre, cose tutte, che offendono la carità, e rompono quella pace, e unione, che vi deve essere per conservare, e sempre più acquistare un santo timor di Dio. Si guardi ogn' una molto più di non proferire bestemmie, imprecazioni, parole oscene, e simili.

9. Che, se per tali contese, e per qualsivoglia altra causa nascesse disgusto, o dispiacere alcuno fra di loro, si riconciliano avanti, che tramonti il Sole, conforme al Consiglio Divino = *Sol non occidat super iracundiam vestram* = e quella, che averà offeso, umilmente dirà la colpa inginocchioni avanti all' offesa, dalla quale parimente inginocchioni dovrà essere abbracciata la sua prossima per amor di Dio, e tale riconciliazione sia vera senza rinfacciarsi mai più l' ingiurie. Che se questa riconciliazione si differirà una notte, la mattina seguente quella, che ha offeso, mangi in terra pane, ed acqua, e l' offesa mangi in terra di quello, che hanno le altre; Se tutte due saranno colpevoli della dilazione, se altrimenti la colpevole soffrà tutta la pena.

10. Non ardirà alcuna rispondere alla Superiora, o Rettore in tempo, che da essi sarà corretta, o con volersi scusare, o difendere se, o incolpare altre, ma prenda la correzione con umiltà di spirito, considerando, che questi l' ajutano a ben vivere.

11. Quando dalla Superiora, o Rettore le sarà comandata qualunque cosa, si diano subito segni di obbedienza senza alcuna replica, o scusa. Ma se vi fosse poi giusto motivo, questo con poche parole umilmente si esponga.

12. Neſſuna riferiſca all' altra coſe dette di lei, o che le poſſino diſpiacere, e ſi guardino tutte di non metter ſuſuro col rapportare,

13. Neſſuna ardiſca di paleſare all' altre le coſe dettele dal Confeſſore nell' atto della Confeſſione Sagramentale, e ſi ricordino, che ſe il Confeſſore ha obbligo di tacere le coſe udite dal Penitente, il Penitente ha obbligo di tacere le coſe udite dal Confeſſore.

14. Nel tempo di ricreazione non ſi faccino allegrie impertinenti, come di correre con ſtrepito, ridere immoderatamente, e molto meno fare rumori tali, che ſiano inteſi al di fuori con ammirazione, e ſcandalo di chi ſente; ma ſia allegria ſavia, e modeſta, e che non offenda veruna con fatti, e con parole, e in queſto ſi proibiſce eſpreſſamente lo ſcherzare colle mani in ogni tempo.

15. Si proibiſce il ritenere denaro appreſſo di ſe, ancorchè le veniſſe dato in elemoſina, ma ſi conſegni ſubito alla Superiora. E molto più ſi proibiſce a tutte il domandare a quelle, che alle volte ſogliono venire al Conſervatorio, coſa di neſſuna ſorte abbenchè in elemoſina.

16. In tutto ſi oſſervi l' ordine dell' Anzianità, tanto nell' andare a ricevere i Santiſſimi Sagramenti, che nella Tavola, e in ogn' altro.

17. Quella, o quelle, che non ſaranno ammeſſe alli Santiſſimi Sagramenti, non ardiranno querelarſene, e ſieno tenute al ſilenzio, e a ſtare in Chieſa, che però non partino prima dell' altre.

18. Nel tempo del lavoro tutte diranno a voce alta, devotamente, e con pauſa le ſolite Orazioni, ſecondo l' ordine della Tabella.

19. Non ſi cantino mai Canzoni oſcene, o di Mondo, ma ſiano Canzoni ſagre, e divote.

20. Ciaſcuna, dopo mangiato il ſuo biſogno, laſci in tavola gli avanzi.

21. Non ſi riferiſcano a Perſone eſteri le coſe, che accadono nel Conſervatorio.

22. Qual' ora accadesse, che qualcuna restasse penitenziata con digiuni, nessuna ardisca somministrarle segretamente cosa alcuna.

23. La Superiora riprendendo qualcuna, nessuna ardirà parlare, o col scusare, o col riprendere, o coll' accusare maggiormente la Delinquente.

24. Non si faccino penitenze particolari senza l' approvazione del Rettore, che le accordarà, o negarà secondo la qualità delle complessioni, e secondo le detterà la sua prudenza, e quando venghino negate, non se ne faccino doglianze. Si diggiuni però in tutti li Sabati, e Vigilie della Madonna, la Vigilia di Santa Margarita di Cortona, e di San Luigi Gonzaga, e di San Vincenzo Ferreri.

25. Nessuna richieda al Rettore, o Confessore, o a' Superiori maggiori, e nè pure faccia richiedere o per mezzo della Superiora, o d' altti l' uscire dal Conservatorio, abbenche fosse per divozione, come per andare alla Madonna degl' Angeli, o a qualche Predica, o in occasione dell' esposizione del Santissimo Sagramento delle quarant' ore, e cose simili; molto meno poi per cose di puro divertimento. Ma ne lascino la cura alli medesimi Superiori, che questi secondo le contingenze disporranno, come prudentemente giudicaranno. E se in ciò mancaranno, abbenchè una sola sosse a richiederlo, o a farlo richiedere, per tutto quell' anno non averanno mai licenza per quella cosa, che averanno domandata.

26. Quando saranno per presentarsi avanti al Confessore, o Rettore ogn' una si metta inginocchio, domandando la santa Benedizione, e l' istesso farà la Portinara ogni volta, che li medesimi entraranno, e usciranno.

27. Una volta, che dalli Superiori si è assegnato un' uffizio, quella non ardisca ricusare d' accettarlo, e accettato di rinunziarlo, nè lagnarsi del detto offizio.

28. Avvertino tutte di osservare esattamente le sopradette Costituzioni, o Regole; e si ricordino, che col venire in questo Conservatorio, hanno dimostrato di dare un calcio alle cose del Mondo, per fare in esso una degna peni-

tenza de i loro peccati, che però trasgredendo le sopradette Regole, ne doveranno render conto a Dio nel punto della loro morte, e si soggetteranno a' quelle penitenze, che il zelo del Rettore, e della Superiora a misura de i loro trascorsi giudicarà d' imporre.

REGOLE, E COSTITUZIONI,

Che appartengono allo spirituale ammaestramento.

CAP. I.

1. Ciascheduna nel principio, che entra, deve fare la sua Confessione generale dal proprio Confessore del Luogo, o da chi alla medesima piacerà coll' approvazione del detto Confessore, e questa poi incominciando dall' ultima generale debba rifarsi ogni sei mesi, o al più ogn' anno, come meglio stimerà il Confessore.

2. Due volte al giorno l' Esame di coscienza coll' Atto di Contrizione, cioè a mezzo dì, e la sera, e ogn' una cercarà emendarsi da quei difetti trovati nell' Esame, con domandarne ajuto dal Signore; e si ricordino, che nella Via dello spirito, chi non migliora, peggiora.

3. Chi entra in questo Conservatorio, seguendo il Consiglio di Cristo, chi lascerà il Padre, ec., pensi d' aver a lasciar Padre, Madre, Fratelli, e il Mondo tutto, e si applicarà con tutto lo spirito a saldare i conti con Dio, ed acquistare buoni abiti di sante virtù, prima di comparire al suo tremendo Tribunale.

4. Per loro maggiore spirituale profitto deve ciascuna esser contenta, che tutti gli errori, difetti, e qualsivoglia altra cosa, che fosse notata in lei, sia dalla Superiora manifestata al Rettore, che però riceva in bene la correzione dal medesimo.

5. Siano attente esercitarsi in quelle cose più prontamente, nelle quali provano maggiore la ripugnanza, che per fare acquisto di sode virtù, combattino sempre contro la

pro-

propria volontà, che è l' inimico più formidabile della noſtr' anima, e meno temuto,

6. Si eſortino ſempre l' une coll' altre nel bene, e particolarmente all' unione, e fraterna Carità, dimoſtrandola ſempre in fatti, ed in parole; e ſi ricordino, che ſenza una vera, e ſincera Carità non regna altra virtù in un' anima.

7. La Santiſſima Confeſſione, e Communione ſi farà due volte la ſettimana, ſe non giudicarà diverſamente il Confeſſore, che però in detti giorni tutta la mattina ſi oſſervi il ſilenzio ſino ad un' ora dopo la Santiſſima Communione, applicandoſi con tutto lo ſpirito alla conſiderazione di un sì gran Sagramento, ed a domandare dal Signore quegli ajuti, e grazie, delle quali ogn' una vede il proprio biſogno. Tra giorno poi ſi uſi maggior compoſtezza, privandoſi di ogni ricreazione, e allegrìa di Mondo, ſpeſſo riflettendo al gran favore riceuto con interne aſpirazioni a Dio, e fervoroſe giaculatorie, come con atti di viva fede, di ſperanza, di amore, e di contrizione, e di confidanza in Dio, ec. e ogn' una procuri in detti giorni fare replicati atti di negazione di ſe ſteſſa, mortificazione de' ſenſi ad onore di Gesù Sagramentato.

8. Le ſopradette Regole, e Coſtituzioni ſi legghino tutte una volta al meſe in pubblica Tavola, o in altro tempo, come meglio giudicaranno il Rettore, e la Superiora. Ogni volta poi, che entrarà qualcheduna, gli ſi leggeranno ſubito, acciò la medeſima ſappia quelche deve oſſervare.

9. Ogn' una tenga ſempre viva memoria di eſſere un' anima cavata dalla miſericordia di Dio dalle pene dell' Inferno, ed eſſer poſta in queſto Conſervatorio unicamente per fare una degna penitenza de' ſuoi peccati; Grazia negata a tante anime meno peccatrici, e che ora penano per una intera eternità giù nell' Inferno; che però ogn' una animandoſi a ſperare nell' infinita Bontà di Dio, ſi approfitti a corriſpondere a tante grazie riceute dal Signore con una eſatta obbedienza a queſte Coſtituzioni, altrimenti ne renderà ſtretto conto a un Dio Giudice.

REGOLE PARTICOLARI

CAP. I.

Della Superiora.

1. LA Superiora debba ſempre eleggerſi dal Confeſſore, e Rettore coll' approvazione di Monſignor Veſcovo, e queſta doverà riguardarſi da tutte come loro Madre con ogni riſpetto, ed obbedienza, e ſe alcuna in queſto mancaſſe, o col diſubbidire anche in coſe leggiere, o col fare poca ſtima di lei, o con parole acre, e impertinenti, la Superiora debba ſubito riferirlo al Rettore, che queſto a miſura del traſcorſo porrà quel rimedio, che giudicarà.

2. Dovendo poi queſta riprendere alcuna delinquente, uſi amore, e carità, ſe altrimenti non richiedeſſe la frequenza, e gravità della colpa. Che, ſe poi foſſe pertinace nel male, ne avviſarà il Rettore, che con intelligenza di Monſignor Veſcovo prenderà quell' eſpediente, che parerà più opportuno.

3. Avverta però la Superiora, che ſe alcuna moſtraſſe di fare poco conto delle ſue ammonizioni, e riprenſioni di ſubito riferirlo al Rettore, o al Confeſſore, acciò queſti a tempo diano rimedio al male; altrimenti ſappia, che per la ſua troppa, ed indebita indolenza ſarà per render conto a Dio de' loro traſcorſi.

4. Ogni Feſta poi la medeſima doverà fare a tutte la Dottrina Criſtiana per lo ſpazio almeno di un' ora, e più ſe il biſogno lo richiederà, e invigili a quelle, che trovarà più ignoranti, che anche in tempo del lavoro l' imparino, che poi dal Rettore di quando, in quando ne ſaranno tutte interrogate per conoſcerne il loro profitto.

CAP. II.

CAP. II.

Della Portinara, e Cuciniera.

1. QUella, che doverà fare da Portinara, averà altresì la carica di Cuciniera, e di altri ſevizj della Caſa, ſe giudicaranno così li Superiori.

2. Queſta poi ogni mattina vada dalla Superiora, e chieſtale la ſanta Benedizione, riceverà dalla medeſima la chiave della porta aſſieme coll' altre chiavi di Cantina, Diſpenza, ec., quali, prima di andare a letto, reſtituirà alla medeſima, domandandole la ſanta Benedizione. Sinche poi le dette chiavi ſaranno appreſſo di ſe, uſi attenzione di ben cuſtodirle, non laſciandole mai alle porte, nè conſegnandole a Veruna, nè pure in caſi di neceſſità, ſe non alla Superiora, o a chi eſſa ordinarà, e guardi di non laſciare mai le porte di Cantina, o Diſpenſa aperte.

3. Ogni volta vi ſarà neceſſità d' introdurre qualchedu-no nel Conſervatorio, ne avviſerà prima la Superiora, la quale, riconoſciuta la neceſſità, lo facci entrare, e vi aſſiſta eſſa, aſſieme colla Portinara, finche quello ſarà uſcito.

4. Non porti ambaſciate, che veniſſero fuori di Caſa, a veruna di coſe mondane, o fuſſero ſtate proibite da' Superiori, e ſe ſarà di coſe neceſſarie, prima lo communichi alla Superiora, quale doverà giudicare, ſe ſi debba riferire, o nò.

5. Non mandi per neſſuna a vendere, o comprare coſa di qualunque ſorta, e molto meno coſe commeſtibili ſenza eſpreſſa licenza della Superiora.

6. Che non ſi fermi ſu la porta a diſcorrere con quelle Perſone, che o per portare limoſine, o per altri affari verranno, benchè foſſero Donne, ma ſubito sbrigatele, le licenziarà, e nel tempo, che vi doverà trattare, uſi tutta la modeſtia, e compoſtezza, nè da chicche ſia ſenta caſi, o novità accadute nella Città, e molto meno le riferiſca in Caſa.

7. Non lasci andare nessuna alla porta a trattare, o a parlare con Gente fuori di Casa, e se saranno Parenti colla licenza del Rettore, da concedersi, o negarsi a chi esso giudicarà espediente. Molto meno poi consegni la chiave a chicche sia, se non in caso di necessità, e in questo colla licenza della Superiora, e a chi essa ordinarà.

8. Quando vi saranno Inferme, procuri di fargli a tempo il pranzo, e quel tanto, che darà la povertà del Luogo, sia ben condizionato, e con tutta pulizia, non usando parzialità, ma serva tutte colla medesima indifferente carità; lo consegni a suo tempo all' Infermiera, a cui spettarà servire in tutto l' Inferme, come si dirà a suo luogo.

9. Se Essa non potrà da se sola in qualche caso riuscire nelle faccende di Casa, non chiami altre in ajuto a suo arbitrio, ma ne faccia istanza alla Superiora, che questa gli assegnarà una, o due secondo il bisogno.

10. Sia diligente in tenere assettate tutte le robbe di Casa, e con ogni pulizia, e di usare tutta l' attenzione di non dissipare le robbe commestibili, che però non si prenda l' arbitrio di usare parzialità a veruna, tanto nella piatanza, e porzione di Pane, e Vino, quanto di dare tra giorno cosa alcuna fuori del consueto.

11. Che, se poi in questo, come in tutte le altre cose si trovasse mancante, sarà corretta ad arbitrio de' Superiori.

12. Si ricordi poi, che la Virtù più pregiabile è la santa Carità, che però dovendo essa più dell' altre trattare con tutte, procuri di farsi tutta a tutte, sopportar quei difetti, che scorgerà nell' altre, e usare quella piacevolezza, e mansuetudine, tanto lodata, e praticata da Cristo Nostro Signore, guardandosi di trattarle con parole aspre, e pugnenti, acciò con questa Carità si mantenghino tutte in un vincolo di santa pace.

13. Sopra al tutto riceva con umiltà di spirito le ammonizioni, che le verranno fatte dalla Superiora, o dal Rettore, in caso, che essa in qualche cosa difettasse nell' esercizio di detti servizj, approfittandosene per esser più sollecita, e vigilante.

CAP. III.

CAP. III.

Dell' Infermiera.

1. SI deputarà dalla Superiora, e Rettore una per l' officio d' Infermiera, e questa doverà servire in tutto l' Inferme, e se non potesse da se sola, o per lunga Infermità, o per molte Inferme, che vi fussero, sodisfare a tutte, domandi alla Superiora il supplemento. Ma si ricordi, che questo è un' officio di gran merito, se trattarà l' Inferme con quella carità, che vorrebbe esser trattata essa, se fusse in tale stato, che però sopporti con pazienza la fatica, e li lamenti anche irragionevoli dalle povere Inferme.

2. A tempo le dia il pranzo, e la cena, che le verrà consegnato dalla Cuciniera, le assetti il letto, ed usi ogni pulizia, le faccia animo in sopportare con pazienza l' incommodi del male, e le tratti sempre con parole di piacevolezza, guardandosi da parole aspre, e pugnenti, perchè oltre al doverne rendere conto alli Superiori, ne doverà essere rinfacciata avanti al tremendo giudizio di Dio.

3. Quando si doverà introdurre il Medico, o Chirurgo, o Speziale, vada la Superiora assieme colla Portinara a riceverli alla Porta, li conduca all' Ammalata, riceva gli ordini, gli accompagni all' uscire, e invigili, che l' Infermiera eseguisca puntualmente gli ordini de' Professori, e che tutto sia fatto con pulizia, ed attenzione; e si guardi la Superiora di esser negligente coll' Inferme, ma come Madre commune sia benigna con esse colle frequenti visite, e in tutto ciò, che loro occorre, invigilando, che tutte ogni giorno le visitino, animando l' Inferme alla santa pazienza, e perseveranza, col proporgli qualche massima eterna, che le rafferми nei buoni propositi, e le consoli nei travagli del male.

4. L' Inferme poi ricordandosi d' aver lasciato il Mondo, per abbracciare Cristo povero, ed ignudo in Croce, e per far frutti di vera penitenza, sieno pazienti, ed obbedienti

dienti a quella, che ne averà cura, se bene le paresse non aver quanto vorrebbono, e si ricordino, che i dolori del male finiscono, ma che la pena eterna dovuta ai loro peccati non finirebbe mai.

CAP. IV.

Della Sagrestana.

1. Quella, che sarà eletta a tale Officio, doverà per tempo la mattina, terminata l' Orazione commune, portarsi in Chiesa, preparare l' ampolle, facendosi dare il Vino dalla Cantiniera, usando in queste tutta la pulizia.

2. Una volta la settimana scopi la Chiesa, netti bene Cantarano, Genuflessorio, ec. dalla polvere. Tenga l' Acqua nel Lavamano, e sia ben pulito. Usi ogni attenzione di tener puliti i Camigi, Cotte, Tovaglie, ec., e a suo tempo le dia a lavare. Non faccia mancare l' Ostie, e prima di prepararle, per portarle in Chiesa, si lavi le mani, considerando, che queste devono convertirsi nel Santissimo Corpo di Cristo.

2. Nei giorni della Santissima Communione a tempo prepari il Finestrino, e sia attenta, che lo Sciugatore sia decentemente pulito.

4. Una volta al mese levi la polvere all' Altare, con pulirne i Candelieri, Vasi, Fiori, Scalinata, ec., e tutto sia fatto a tempo. In somma si ricordi, che la Chiesa è Casa di Dio, e però la tenga con quella decenza maggiore, che sia possibile.

CAP V.

Della Maestra.

1. LA Maestra alli Telari si eleggerà dal Rettore, e dalla Superiora, che però questa non ricusi un tal' Offizio, quando le verrà proposto, ma con umiltà di spirito l' accetti, e il suo impiego sia non solo insegnare l' arte di tessere, e di ordire a quelle, che le saranno date per imparare, ma ancora rivedere li lavori a tutte le altre, e correggerle in quei difetti, che vi trovarà; Insistere alli lavori, acciò ogn' una faccia il suo dovere alla giornata.

2. Si ricordi poi questa di usare sempre quella carità, e piacevolezza, con tutte, tanto nel commandare, che nell' avvisare qualche difetto trovato nel lavoro, che se trattasse con esse diversamente, o se queste non corrispondessero verso di lei con la medesima carità, e piacevolezza, sia incombenza della Superiora a correggere la Delinquente, o a riferirlo al Rettore.

Quicumque hanc Regulam secuti fuerint, pax super illos, & misericordia. Ad Galat. cap. 6. n. 16.

Dato in Foligno dal Palazzo Vescovile questo dì 23. Dicembre 1750.

MARIO VESCOVO DI FOLIGNO.

Marcantonio Moscardini Patrizio Fulignate e di Veroli p la Dio Grazia e della S. Sede Aplica Vescovo di Fuligno, Ed Assist.e al Soglio Pontef.o

Vedute, ed esaminate le Regole prescritte dalla Ch. mem. di Monsig.r Maffei Nro Predecessore p il buon Regolamento del Conservatorio delle Convertite di qsta Città, approviamo pienamente, e confermiamo le medesime ordinandone la piena esecuzione. Fuligno dal Palazzo Vesc.le qsto di 18. Febrajo 1800.

Marcantonio Vescovo di Fuligno

Feliciano M. Catena Cand.e V.le

9074600
20 my 2021